

Misure urgenti per la bonifica dei siti contaminati e individuazione del responsabile di un inquinamento storico

T.R.G.A. Bolzano 27 luglio 2023, n. 261 - Pantozzi Lerjefors, pres.; Beikircher, est. - Fintecna S.p.A. (avv. Frisina) c. Provincia autonoma di Bolzano ed a. (avv.ti Roilo, Fadanelli, Ganesello, Plancker e Tebano) ed a.

Ambiente - Lavorazione meccanica e stampo prodotti in lega di alluminio - Inquinamento storico - Misure urgenti per la bonifica dei siti contaminati - Studio atto ad individuare il responsabile dell'inquinamento.

(Omissis)

FATTO

(Salva diversa specificazione, i documenti citati nella presente sentenza sono quelli prodotti in giudizio dalla Provincia autonoma di Bolzano).

1. Con il presente ricorso, Fintecna S.p.A. (di seguito solo Fintecna) ha impugnato l'ordinanza n. 28 del 23.12.2022 con cui il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano (di seguito anche solo Provincia) ha accertato la sua responsabilità, insieme alla società Speedline S.r.l. (di seguito solo Speedline), per l'inquinamento storico rinvenuto in un'area denominata "ex Speedline ed ex Alumina", meglio individuata nella p.ed. 1361, C.C. Dodiciville, utilizzata in passato, dapprima, per la produzione e poi per la lavorazione dell'alluminio e le ha conseguentemente ordinato di procedere, ai sensi del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", titolo quinto, parte quarta, della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, recante "La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo" e della delibera della Giunta provinciale del 9 febbraio 2021, n. 102, recante "Disposizioni relative alla bonifica e al ripristino ambientale dei siti inquinati", alla bonifica del sito contaminato, intimando di inoltrare il piano della caratterizzazione all'Agenzia per l'ambiente e la tutela del clima della Provincia autonoma di Bolzano, di seguito Agenzia, e al Comune di Bolzano. La ricorrente impugna anche diversi atti interni del procedimento, presupposti a quello impugnato in principalità, sopra epigrafati, nonché la successiva intimazione dell'Agenzia.

2. Il Collegio ritiene indispensabile prendere le mosse dalle risultanze che emergono dai voluminosi documenti versati in giudizio, al fine di comprendere gli eventi e gli antecedenti storici che hanno preceduto l'emanazione degli atti impugnati.

3. Il sito, meglio individuato nella p.ed. 1361, all'interno della zona industriale di Bolzano Sud faceva parte del più vasto areale Alumix che negli anni '70 dello scorso secolo misurava complessivamente circa 20 ettari (cfr. doc. 41 Fintecna). L'area, con una superficie di 17.674 m², si trova nell'angolo nord-ovest delle aree dell'ex stabilimento di produzione di alluminio. Il terreno parte dalla rotatoria di via Volta - via Buoizzi e si allinea lungo quest'ultima in direzione sud per una lunghezza di circa 330 m, avendo una larghezza di circa 40 m a nord e di circa 70 m a sud. L'area confina a nord con la via Volta, a ovest con la via Buoizzi, a sud con un altro ex-capannone di proprietà della Provincia (p.ed. 3379, già bonificato dalla Speedline in base alla convenzione dd. 3.2.1999, Rep. 18951 - doc. 25 Speedline) e a est con le aree della società di lavorazione dell'alluminio, Alcoa Servizi S.r.l. e Sapa Profili S.r.l. (p.ed. 1350), nonché altri terreni di proprietà della Provincia (cfr. doc. 7, pag. 5 e ortofoto; doc. 29).

4. Nello specifico, l'avvio delle produzioni industriali nell'area risale al 1936 ad opera della società INA (Industria Nazionale dell'Alluminio). Nella seconda metà degli anni '50 dello scorso secolo sono stati realizzati sul sito, oggetto del contendere, la 5^a sala forni (capannone largo circa 23 m e lungo 280 m con un'altezza di circa 12 m), nonché fabbricati secondari (capannone trasversale sud, officina, deposito e impianti tecnici) (cfr. doc. 7), ai fini della produzione di alluminio, che rimaneva in attività fino ai primi anni '80 (cfr. doc. 14).

5. Nel 1986 veniva avviata "una iniziativa comune Alumina - Speedline per la produzione di ruote in lega di alluminio a Bolzano" (cfr. doc. 13 Fintecna). Quest'iniziativa prevedeva la costituzione di una nuova società con un capitale sociale iniziale di 200 milioni di lire sottoscritto da Speedline per il 51% e da Alumina S.p.A., di seguito Alumina, per il 49%. Quindi, sono stati iniziati i lavori di demolizione e le attività propedeutiche alla ristrutturazione e riconversione del capannone ivi esistente, consistenti nella demolizione di tre avancorpi del capannone, della copertura dello stesso e degli impalcati interni al capannone, la costruzione di una nuova copertura in carpenteria metallica, la modifica dei tamponamenti perimetrali e l'esecuzione di una nuova pavimentazione in cemento a quota (+0,00), previo riporto di macerie e di ghiaia per rialzamento del piano ribassato (cfr. doc. 27 - parte I e parte II; in particolare relazione tecnica dd. 13.12.1986). La società "Speedline Alumina S.p.A." venne poi costituita in data 15.4.1987 (doc. 17 Fintecna). Con contratto di compravendita 25.8.1988 (doc. 2 Speedline) la società Alumina ha venduto la p.ed. 1361 alla società "Speedline Alumina S.p.A."

6. Terminati i lavori di riconversione, autorizzati con concessione edilizia dd. 16.3.1988 (cfr. doc. 27), in data 24.10.1988 (cfr. doc. 35 Fintecna) e collaudate staticamente le opere (cfr. doc. 36 Fintecna) la nuova società Speedline Alumina S.p.A. iniziò la lavorazione meccanica e stampo prodotti in lega di alluminio sino alla chiusura dell'attività produttiva nel

2009.

7. Per quanto concerne le ulteriori vicende societarie è possibile osservare che nel 1991 ha avuto luogo la fusione di Alumina in Alumix S.p.A. (in seguito Alumix). Successivamente, in data 30.11.1993, la partecipazione di Alumix in “Speedline Alumina S.p.A.” è stata ceduta da questa a Speedline S.p.A.. Nel 1998 è avvenuta la fusione per incorporazione di “Speedline Alumina S.p.A.”, insieme ad altre, in Amcast Italia S.r.l. (cfr. doc. 26 e 27 Fintecna) con successivo cambio di denominazione in Speedline S.r.l. (cfr. lettera 22.7.2021 - doc. 17).

8. Nel 2006 lo stabilimento passa alla Dantebau S.r.l. e alla Hypo Vorarlberg Leasing S.p.A..

9. A seguito della chiusura dell’attività produttiva nel 2009 l’area è stata rilevata dalla Provincia con contratto di cessione del *leasing* con contemporaneo riscatto dell’immobile dd. 1.10.2010 (doc. 5), al netto dei costi di bonifica, preventivati in euro 3.491.194,00, giusta piano della caratterizzazione e progetto preliminare di bonifica dd. 18.1.2010 (doc. 6), elaborato da Arcadis Set S.r.l..

10. Nel 2012 la Provincia trasferiva alla propria società *in house* Business Location Südtirol/Alto Adige S.p.A. (in breve BLS, divenuta NOI Techpark S.r.l. e successivamente NOI S.p.A.) il diritto di superficie sull’areale per la durata di trent’anni (doc. 3).

11. A seguito dell’acquisto del diritto di superficie, la società BLS commissionava alla Eut S.r.l. un progetto per la demolizione dei vecchi capannoni di produzione e dei loro fabbricati accessori *ex* Speedline, nonché il deposito provvisorio, lo smaltimento e/o il riutilizzo dei materiali di risulta, in parte leggermente contaminati. Nella relazione tecnica si precisava che la platea in cls e il sottosuolo non facevano parte del progetto demolitorio (doc. 7).

12. Abbattuto il capannone industriale, la BLS affidava all’Ingea-Aig l’incarico di elaborare il progetto preliminare di bonifica dell’area *ex* Speedline. Il relativo progetto è stato redatto a settembre 2013 (doc. 8). Esso prevedeva la suddivisione dell’area in due lotti con inizio delle operazioni di bonifica da sud a nord. Tale studio evidenziava costi di bonifica per euro 7.515.286,00, e, quindi, maggiori rispetto a quelli stimati nel 2010 da Arcadis in euro 3.491.194,00.

13. A seguito delle ulteriori indagini ambientali commissionate all’Ingea riguardo alla “ricostruzione storica delle vicende dell’attuale p.ed. 1361 CC Dodiciville in relazione alle contaminazioni su di essa esistenti” con perizia dd. 6.7.2016 (doc. 10) si rilevò che i momenti critici riferibili alla riscontrata contaminazione individuata nel sottosuolo della particella sono: “- il periodo 1940-1955 per l’utilizzo dell’area per stoccaggi e per la realizzazione dei primi impianti (ed esecuzione dei primi interramenti con materiali contaminati),

- il 1988 nell’ambito della trasformazione da stabilimento di produzione dell’alluminio a stabilimento della lavorazione di leghe leggere dell’alluminio, ove le contaminazioni causate nel 1988 rappresentano sicuramente la parte preponderante”.

14. La società BLS, quale proprietaria non responsabile dell’inquinamento, si rivolgeva, di conseguenza con lettera 6.6.2017 (doc. 11) alla Speedline per rivalersi sul responsabile dell’inquinamento. Alla luce delle argomentazioni sviluppate dalla Speedline, la BLS ha coinvolto nella fase istruttoria pure la Ligestra Due S.r.l. (di seguito Ligestra Due) e la Fintecna (cfr. lettera dd. 14.3.2018 - doc. 11), trasferitarie dell’Alumix, nel frattempo posta in liquidazione coatta amministrativa.

15. Sia la Speedline (lettera dd. 20.11.2017 - doc. 11) che la Ligestra Due (lettere dd. 26.3.2018 e 11.5.2018 - doc. 11) contestavano sotto vari profili qualsiasi loro responsabilità.

16. Con lettera dd. 20.6.2018 (doc. 11) la differenza per i maggiori costi di bonifica imputabili ai presunti responsabili veniva quantificata dalla BLS in euro 842.944,04 e precisamente per inquinamento più intenso e più profondo in euro 449.309,04 e per la modifica della quantità del materiale contaminato in euro 393.635,00.

17. Ai fini della bonifica l’areale è stato suddiviso in tre lotti, e precisamente:

- “lotto tracciato infrastrutturale”, che interessa una fascia larga circa 3 m sita al margine orientale dell’areale *ex*-Speedline (cfr. doc. 20 - allegato file relazione di analisi dei documenti consegnati il 21.7.2021, pag. 67, estratto progetto esecutivo 06.2017);

- “lotto 1”, che interessa la parte settentrionale della p.ed. 1361, dell’estensione di circa 3.000 m², corrispondente agli isolati B1 e B2 del piano normativo del nuovo piano di attuazione (cfr. doc. 20 - allegato file relazione di analisi dei documenti consegnati il 21.7.2021, pag. 71 punto 3; estratto progetto esecutivo - relazione intermedia bonifica ambientale Eut marzo 2020);

- “lotto 2”, che interessa l’area *ex* 5^a sala forni.

18. Dopo l’approvazione da parte dell’apposita conferenza di servizi in materia ambientale in data 8.11.2017 (doc. 12), la società BLS procedeva, tramite affidamento dei lavori alla società Rem-Tec S.p.A., a partire da maggio 2018 e fino a gennaio 2020 (cfr. doc. 20 - allegato file relazione di analisi dei documenti consegnati il 21.7.2021, pag. 70 e pag. 72, estratto progetto esecutivo - relazione intermedia bonifica ambientale Eut marzo 2020), alla bonifica parziale. Il costo complessivo per la bonifica dei due lotti eseguiti (tracciato infrastrutturale e lotto 1) ammontava a euro 3.409.510,79. Al momento era stata esclusa la bonifica del lotto 2.

19. Ancora con lettera 20.6.2018 (doc. 13) la BLS chiedeva all’Ufficio Gestione rifiuti della Provincia di voler dar inizio alla procedura per l’individuazione del responsabile dell’inquinamento del sito.

20. L’Agenzia commissionava, indi, uno studio all’ing. Nicola Betta al fine di individuare il responsabile

dell'inquinamento dell'areale ex Speedline ed ex Alumina. Lo studio del 12.11.2018 (doc. 14) giungeva alle seguenti conclusioni in ordine all'individuazione del responsabile dell'inquinamento della p.ed. 1361: *“sebbene lo stato di compromissione ambientale rilevato non sia completamente imputabile ad un unico evento, ma piuttosto alla gestione nel tempo dei materiali e delle attività produttive svolte sull'area, si richiama in particolare un episodio molto significativo, corrispondente alla riqualificazione della zona “5ª Sala forni” con demolizione della stessa e ricostruzione del rilevato necessario utilizzando i resti dei rifiuti di demolizione ivi presenti. Tale intervento avvenne in corrispondenza dell'acquisizione dell'area in oggetto da parte di Speedline Alumina Spa, in cessione da parte di Alumina Spa. E proprio a causa di questa soluzione il grado di compromissione ambientale di tale area ha assunto una entità particolarmente rilevante. Si ritiene quindi che tale scelta gestionale, e le relative conseguenze ambientali, dettata in primis da un interesse economico di risparmio, sia da imputare ad entrambe le società coinvolte (Alumina Spa e Speedline Alumina Spa), in quanto tale risparmio economico portò vantaggio ad entrambe, riconoscendole come responsabili effettivi dell'attuale inquinamento dell'area”*.

21. Nemmeno l'invio (cfr. lettera dd. 20.2.2019 - doc. 11) di tale perizia sortiva effetti positivi in Speedline, Ligestra Due e Fintecna, sicché, con nota del 10.6.2021 (doc. 15), l'Ufficio Gestione rifiuti ha inviato alla ricorrente e alla Speedline la comunicazione di avvio del procedimento volto all'identificazione del responsabile della contaminazione ai sensi dell'art. 242 del d.lgs. n. 152 del 2006.

22. Con nota del 9.7.2021 (doc. 16), la società Speedline ha depositato ampie e documentate osservazioni e deduzioni a firma di due tecnici (arch. Enrico Merlo e ing. Massimo Sacchetto) contestando i precedenti studi. Con lettera dd. 22.7.2021 (doc. 17) pure la Fintecna ha confutato l'affermazione secondo cui essa sarebbe *“subentrata a titolo universale nella posizione di Alumix”*, rilevando comunque, nel merito della vicenda, come sulla base della documentazione reperita risultasse con ogni evidenza che l'attività individuata come la più importante fonte di contaminazione dell'area fosse stata eseguita esclusivamente da Speedline Alumina S.p.A..

23. L'istruttoria proseguiva con una conferenza dei servizi in data 26.7.2021 (doc. 18), deposito di ulteriore documentazione da parte di Fintecna con lettera dd. 28.9.2021 (doc. 19) e da parte di Speedline con memoria dd. 9.8.2021 (doc. 20), con un'ulteriore conferenza dei servizi in data 5.5.2022 (doc. 21) e con ulteriori prese di posizione di Fintecna dd. 15.6.2022 (doc. 22) e Speedline dd. 17.6.2022 (doc. 23) per culminare nell'impugnata ordinanza dd. 23.12.2022, n. 28, notificata alla Fintecna in data 10.1.2023 (doc. 1).

24. Non essendo pervenuto nei termini il richiesto piano di caratterizzazione, l'Agenzia con nota dd. 15.2.2023 (doc. 2) rilevava di dover applicare le sanzioni per tale mancanza, riservandosi di sostituirsi all'incombente con rivalsa nei confronti delle nominate società per i relativi costi.

25. Avverso tali due provvedimenti, nonché gli altri atti presupposti indicati in epigrafe, è insorta la ricorrente per chiedere, previa sospensione degli effetti degli atti impugnati, il loro annullamento, articolando a sostegno del gravame, in via principale, con il primo motivo *“I. violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 488, e ss. della l. 07.12.2006 n. 296 - violazione e falsa applicazione degli artt. 242 e ss. del d.lgs. 03.04.2006 n. 152 - violazione e falsa applicazione del titolo terzo della l.p. 26.05.2006 n. 4 e della delibera della Giunta del 09.02.2021 n. 102 - difetto di legittimazione passiva della Fintecna S.p.A. - violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost. e del principio di legalità - violazione e falsa applicazione del principio «chi inquina paga» - eccesso di potere per errore nei presupposti - motivazione apparente - difetto di istruttoria”* e, in via subordinata, plurime censure, così articolate:

- *“II - violazione e falsa applicazione degli artt. 242 e ss. del d.lgs. 03.04.2006 n. 152 - violazione e falsa applicazione del titolo terzo della l.p. 26.05.2006 n. 4 e della delibera della Giunta del 09.02.2021 n. 102 - violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c. - violazione del principio «chi inquina paga» - eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dell'istruttoria e contraddittorietà della motivazione - mancato puntuale accertamento dei profili, soggettivi e oggettivi, della contaminazione contestata - violazione del principio della certezza del diritto e del principio di irretroattività di cui all'art. 11 delle preleggi - violazione degli artt. 41, 42 e 3 della Cost.”*: l'ordinanza sarebbe palesemente illegittima, siccome emanata senza il previo accertamento, a carico dell'Alumina (poi incorporata dall'Alumix) dei profili, soggettivi e oggettivi, della contestata responsabilità e senza alcuna distinzione di quelle ascritte ai singoli destinatari della stessa, a dimostrazione dell'assoluta incompletezza e carenza dell'istruttoria espletata;

- *“III - violazione e falsa applicazione del principio «chi inquina paga» - eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dell'istruttoria e contraddittorietà della motivazione - eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità”*, in quanto all'Alumina non potrebbe essere ascritta alcuna responsabilità rispetto all'attività di esecuzione dei lavori di riconversione/ristrutturazione del capannone industriale da cui, secondo la prospettazione che si legge nell'ordinanza impugnata, discenderebbe la contaminazione del sito, trattandosi di un'attività che è stata svolta, nel corso del 1987-1988, sotto l'esclusiva responsabilità, di fatto e di diritto, della *“Speedline Alumina”*;

- *“IV - violazione e falsa applicazione degli artt. 242 e ss. del d.lgs. 03.04.2006 n. 152 - violazione e falsa applicazione del titolo terzo della l.p. 26.05.2006 n. 4 e della delibera della Giunta del 09.02.2021 n. 102 - eccesso di potere per sviamento dell'atto dalla sua causa tipica, nonché per violazione e falsa applicazione del principio di leale cooperazione e della buona fede, per difetto di una completa istruttoria ed illogicità ed irragionevolezza della motivazione”*, perché a fronte di un progetto di trasformazione urbanistico-edilizia definitivamente approvato, l'attivazione dell'obbligo legale

di bonifica è già sorto a carico dei soggetti privati (anche se ritenuti non responsabili della contaminazione), per effetto di una fonte contrattuale o negoziale in senso lato e, in particolare, attraverso l'approvazione di piani urbanistici, dai quali derivi per il privato un obbligo di bonifica a fronte spesso di vantaggi riconosciuti dall'Amministrazione sull'utilizzo futuro dell'area, sicché l'obbligo di *facere* non può che essere preteso nei confronti del soggetto obbligato; la P.A. non avrebbe, poi, chiarito con quali modalità sia avvenuta all'acquisto del sito, poi conferito ad una sua controllata, per l'attuazione della programmata trasformazione urbanistica, né avrebbe chiarito se, all'atto dell'acquisizione, l'onere della bonifica sia stato considerato e "scontato" dall'indennità di esproprio.

26. Si è costituita in giudizio per resistere al gravame la Provincia, chiedendone il rigetto in quanto infondato.

27. La Speedline si è pure costituita in giudizio associandosi alla richiesta della ricorrente Fintecna di voler annullare i provvedimenti impugnati, chiedendo che venga dichiarata la propria assoluta carenza di responsabilità rispetto agli obblighi di bonifica del sito, contestando ogni profilo di responsabilità e chiedendo, infine, la riunione del presente ricorso con quello iscritto *sub* RG n. 64/2023 proposta da essa stessa contro lo stesso provvedimento.

28. All'udienza in camera di consiglio del 21 marzo 2023, fissata per la trattazione dell'istanza cautelare prospettata nel ricorso, su impegno dell'Agenzia di adottare un provvedimento di sospensione degli effetti dell'impugnata ordinanza sino alla decisione della causa, in considerazione della fissazione dell'udienza di merito a breve, la trattazione della stessa istanza è stata abbinata alla trattazione della causa nel merito all'udienza del 5 luglio 2023.

29. Le parti hanno versato in atti ulteriori scritti difensivi e documenti in vista dell'udienza pubblica, nel corso della quale, su sollecitazione del Collegio, hanno illustrato meglio il piano di caratterizzazione dd. 18.7.2000 (doc. 41 Fintecna), specificando che questo concerneva l'allora proprietà Alumix in l.c.a.. Al termine dell'ampia discussione la causa è passata in decisione.

DIRITTO

30. Preliminarmente il Collegio ritiene di non procedere alla riunione del presente ricorso con quello *sub* RG n. 64/2023, come richiesto dalla Speedline, costituendo ciò una mera facoltà per il giudice amministrativo (cfr. *ex multis*, TRGA Bolzano, 21 settembre 2021, n. 272, 26 ottobre 2020, n. 254 e 16 settembre 2019, n. 210; TAR Friuli Venezia Giulia, 22 aprile 2017, n. 128 e TAR Lazio, Roma, Sezione II-ter, 27 settembre 2016, n. 9951).

31. Trattandosi nel caso di specie di intricate questioni giuridiche la riunione comporterebbe un aggravamento in termini di complessità della redazione della sentenza, stante anche la diversità dei motivi dedotti dalle due parti.

32. Il Collegio rileva, *in limine*, che la definizione nel merito della controversia fa venire meno le esigenze di tutela cautelare fatte valere dalla ricorrente società Fintecna, rendendo superflua la trattazione della relativa istanza.

33. Inoltre è da rigettare l'istanza istruttoria avente a oggetto l'assunzione di una consulenza tecnica d'ufficio, in quanto la stessa richiesta è formulata del tutto genericamente. Ad ogni modo, nel caso di specie, si tratta precipuamente di questioni giuridiche, sicché ai fini della decisione si può prescindere senz'altro da ulteriori indagini tecniche.

34. Entrando in *medias res* il Collegio ritiene che il primo motivo di ricorso sia fondato per le ragioni di seguito spiegate.

35. Con il primo motivo la ricorrente contesta di essere uno dei soggetti responsabili della contaminazione del sito, come ritenuto dalla Provincia, sull'errato presupposto che la stessa Fintecna, quale incorporante della Ligestra Due, che a propria volta aveva incorporato la Ligestra S.r.l. (di seguito Ligestra), sarebbe subentrata a titolo universale nella posizione dell'Alumix, quale incorporante a propria volta dell'Aluminia, ossia della società proprietaria del sito, poi acquistato dalla Speedline Aluminia S.p.A., fusasi per incorporazione nella Speedline.

36. A tale proposito la ricorrente richiama l'art. 1, commi 488 - 493, della legge n. 296 del 2006, nonché il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) n. 71033 del 2007. Queste disposizioni avrebbero disposto la sola liquidazione dei patrimoni separati trasferiti, tra cui quello dell'Alumix, con ogni componente attiva e passiva, ivi compresi i rapporti in corso e le cause pendenti. Ciò comporterebbe l'esclusione, nella specie, di un fenomeno di successione a titolo universale. All'uopo la ricorrente richiama ampia giurisprudenza di merito (cfr. sentenza Tribunale di Venezia, Sez. Lav. 13 luglio 2016, n. 386; Corte d'Appello di Roma, Sez. Lav., 12 ottobre 2015, n. 5135; Tribunale di Roma, Sez. Lav. 17 maggio 2011, n. 9605 e Tribunale di Belluno, Sez. Lav., 21.3.2012, n. 49 - doc. A - D Fintecna).

37. La situazione patrimoniale, trasferita, tra l'altro, a titolo particolare, concernerebbe unicamente quella fotografata alla data di trasferimento del patrimonio, e precisamente al 18.7.2007, senza il trasferimento alla Ligestra dello *status* di inquinatore eventualmente imputabile a Alumix. La ricorrente rileva come all'atto del trasferimento *ex lege* alla Ligestra del patrimonio separato dell'Alumix in l.c.a. la porzione di terreno costituente il sito inquinato *ex* Speedline (p.ed. 1361) non era nemmeno ricompresa nel novero dei beni di sua proprietà, essendo stata venduta ancora nel 1988 dall'Aluminia alla Speedline Aluminia S.p.A.. Di conseguenza, nel patrimonio separato dell'Alumix sarebbero stati presi in considerazione solo ed esclusivamente i rischi legati alle possibili passività ambientali dei siti trasferiti alla Ligestra, ancora di proprietà dell'Alumix (cfr. pag. 123 della perizia redatta dal Collegio dei periti il 31.3.2008 - doc. 31 Fintecna).

38. Argomentando *ex art.* 2560 cod. civ., secondo la ricorrente, il trasferitario potrebbe rispondere solo dei crediti conosciuti alla data del trasferimento. Evidenza a tale proposito che l'individuazione del responsabile della contaminazione sarebbe avvenuta 15 anni dopo la cristallizzazione della consistenza del "*patrimonio separato*"



dell'Alumix, oggetto di trasferimento in favore della Ligestra, e che nessuna iniziativa intesa a far valere un'eventuale responsabilità rispetto alla contaminazione di detto sito sarebbe mai stata assunta da parte della Provincia nei confronti dell'Alumix.

39. Il fatto che la Provincia sia rimasta estranea alla perizia di stima del patrimonio separato Alumix sarebbe una diretta conseguenza del trasferimento operato *ex lege*, avendo il legislatore ritenuto di attribuire alla Ligestra esclusivamente il ruolo di società preposta alla liquidazione del patrimonio Alumix, stimato all'atto del trasferimento.

40. La ricorrente ritiene che nemmeno la cancellazione dell'Alumix dal registro delle imprese potrebbe comportare gli effetti di cui all'art. 2495 cod. civ., non avendo la Fintecna mai ricoperto la qualità di socio dell'Alumix, né quella di liquidatore di quest'ultima.

41. Infine la ricorrente sottolinea che in presenza di contaminazioni storiche, relative a fatti verificatisi anteriormente all'entrata in vigore della specifica disciplina in materia ambientale, permarrebbe a carico del responsabile dell'inquinamento la correlativa responsabilità in caso di fenomeni di successione a titolo universale, che però, nel caso di specie, non si sarebbe verificata. Diversamente opinando le disposizioni di cui agli artt. 242 e seguenti del d.lgs. 152 del 2006 si porrebbero in diretto contrasto con il principio eurounitario del "*chi inquina paga*" con conseguente esigenza di rinvio pregiudiziale alla CGUE di cui, in via graduata, la ricorrente fa istanza.

42. Le censure colgono nel segno.

43. La Fintecna è una società interamente partecipata da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. che si occupa di gestione, dismissione e liquidazione di partecipazioni societarie afferenti al settore industriale ed immobiliare di rilevanza nazionale e comunitaria.

44. Nella fattispecie oggetto di causa è pacifico che la Fintecna destinataria dell'ordine di bonifica non ha mai concorso direttamente all'evento inquinatorio, sicché la Provincia avrebbe dovuto individuare il preciso titolo in base al quale sarebbe transitato nel "*patrimonio separato*" della Ligestra prima e della Fintecna poi l'onere di bonifica del sito contaminato derivante dalla perorata corresponsabilità nell'inquinamento perpetrato negli anni 1987 - 1988 dall'Alumix e dall'Alluminia Speedline S.p.A..

45. Vanno sin da subito respinte le deduzioni con cui complessivamente la Provincia ha affermato che - trattandosi di attività a suo tempo poste in essere da società facenti parte del gruppo Efim e quindi partecipate dallo Stato - sussisterebbe la responsabilità dello Stato, in ragione del regime giuridico che all'epoca caratterizzava il sistema delle partecipazioni statali, nonché i poteri di indirizzo e di coordinamento attribuiti al MEF.

46. Al riguardo, osserva il Collegio che nessuna disposizione di diritto privato o di diritto pubblico ha inciso sul principio generale, per il quale la società che ha causato l'inquinamento - pur "*partecipata*" - è tenuta ad effettuare la bonifica.

47. In ogni caso il Collegio concorda con la ricorrente che le difese esplicate in sede di costituzione della Provincia, là dove vanno oltre i predetti profili, costituiscono un'inammissibile integrazione postuma della motivazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 7 giugno 2023, n. 5592, sez. V, 22 maggio 2023, n. 5041, sez. III, 28 novembre 2022, n. 10448 e sez. VI, 28 giugno 2021, n. 4889; altresì TRGA Bolzano, 3 luglio 2023, n. 227, 12 luglio 2022, n. 195, 23 novembre 2021, n. 329, 26 novembre 2020, n. 314 e 3 aprile 2020, n. 87, con ampi richiami).

48. Nell'impugnata ordinanza n. 28 del 23.12.2022 la Provincia si appella:

- alla "*natura permanente dell'illecito ambientale*", con trasferimento, ai sensi della disciplina speciale di cui all'art. 1, comma 488, della legge n. 296 del 2006 - comprensivo di "*ogni componente attiva e passiva, ivi compresi i rapporti in corso e le cause pendenti*" - e, quindi, anche dei rapporti che hanno dato luogo alla contaminazione, alla Fintecna dell'obbligo di bonifica;

- al fenomeno della successione a titolo universale per l'incorporazione di Ligestra in Ligestra Due prima e di quest'ultima in Fintecna successivamente, con imputazione delle "*passività ambientali incombenti su Ligestra*" a Fintecna;

- alla non opponibilità alla Provincia della mancata indicazione delle passività nella perizia di trasferimento dei patrimoni delle società del gruppo Efim di cui al comma 489, considerato che la stessa Provincia era rimasta estranea alla redazione di tale elaborato;

- al fatto che la cancellazione di Alumix dal registro delle imprese non comporterebbe la liberazione di Ligestra (ora Fintecna) da tutti gli oneri derivanti dalla contaminazione, trovando applicazione i noti principi civilistici di cui all'art. 2495 cod. civ., laddove la posizione di Ligestra assume rilievo per il doppio ruolo di soggetto incaricato della liquidazione e di beneficiario dell'attivo patrimoniale risultante dalla liquidazione.

49. Ai fini della soluzione delle vicende all'esame occorre prendere le mosse dal procedimento liquidatorio del "*Gruppo Efim*", soppresso e messo in liquidazione con la legge 17 febbraio 1993, n. 33, di conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, recante "*Soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM*" e facente salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti - legge, 18 luglio 1992, n. 340, 14 agosto 1992, n. 362, e 20 ottobre 1992, n. 414, con successiva sottoposizione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa di tutte le società non cedute a terzi.

50. Con la legge 23 dicembre 2000, n. 388 all'art. 156 ("*Razionalizzazione e accelerazione delle procedure di liquidazione delle società del gruppo Efim*") si procedette alla concentrazione della gestione delle procedure relative alle società dell'ex Gruppo Efim in capo a pochi soggetti, tra cui l'Alumix, allora già in liquidazione coatta amministrativa, con

trasferimento con patrimoni separati.

51. Infine, la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha previsto che i patrimoni di Efim in liquidazione coatta amministrativa e delle società in liquidazione coatta amministrativa interamente controllate da Efim dovessero essere trasferite a Fintecna o a società da essa interamente controllata, con ogni loro componente attiva e passiva, ivi compresi i rapporti in corso e le cause pendenti (cfr. art. 1, comma 488 e segg.).

52. La Fintecna ha proposto, poi, che il trasferimento avvenisse in capo a Ligestra, società interamente controllata dalla medesima Fintecna e costituita *ad hoc* per la gestione di attività liquidatorie.

53. Il MEF, con decreto del 18 luglio 2007, n. 71033, ha individuato la data di chiusura della liquidazione dei patrimoni trasferiti al 18.7.2007. Esso ha, altresì, decretato che i patrimoni di Efim in liquidazione coatta amministrativa e delle società in liquidazione coatta amministrativa interamente controllate da Efim sono trasferiti a Ligestra con cessione dei relativi patrimoni.

54. Successivamente, per effetto della fusione per incorporazione in Ligestra Due di Ligestra, la Ligestra Due è subentrata nella gestione liquidatoria del patrimonio separato di Efim in liquidazione coatta amministrativa e delle società in liquidazione coatta amministrativa da questa interamente controllate. Infine, è stata attuata la fusione tra Ligestra Due e Fintecna, per incorporazione della prima nella seconda, così trasferendosi direttamente in capo a Fintecna la liquidazione dei patrimoni separati *ex* Efim.

55. Da quanto precede risulta che nel caso di specie non si è avuta alcuna fusione per incorporazione tra l'Alumix e la Ligestra, sicché non possono trovare applicazione i principi delineati dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nella decisione 22 ottobre 2019, n. 10, riguardo a tale fenomeno successorio.

56. In particolare, la Plenaria, dopo avere ribadito la natura di illecito civile permanente (cfr. *ex plurimis*, Cass. civ., sezione III, 19 giugno 1996, n. 5650; Corte cost., 30 dicembre 1987, n. 641) ha affermato, con riferimento alla possibilità di trasmettere gli obblighi e le responsabilità conseguenti alla commissione dell'illecito in caso di operazioni societarie straordinarie, quale la fusione per incorporazione (sia nel regime antecedente alla riforma del diritto societario di cui al d.lgs. n. 6 del 2003, sia avuto riguardo tale evenienza dopo la riforma della norma citata, intervenuta nel 2003), i seguenti principi:

- ai sensi dell'art. 2504-bis cod. civ., la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società estinte;

- dal tenore letterale del citato art. 2504-bis cod. civ. si ricava che gli obblighi in questione sono trasmissibili, in caso di fusione per incorporazione, dalla società responsabile del danno incorporata alla società incorporante;

- la successione dell'incorporante negli obblighi dell'impresa incorporata è espressione del principio espresso dal brocardo *cuius commoda eius et incommoda*, per cui alla successione di soggetti sul piano giuridico-formale si contrappone sul piano economico-sostanziale una continuazione dell'originaria impresa e della sottostante organizzazione aziendale;

- l'effetto tipico della successione negli obblighi della società incorporata neppure è impedito dal fatto che l'accertamento dell'illecito ambientale possa eventualmente essere successivo all'operazione straordinaria di fusione, in quanto, anche quando funge da presupposto di un provvedimento amministrativo come quello che ordina la bonifica, l'accertamento del danno all'ambiente risale per sua natura all'epoca della sua commissione;

- la successione sul piano civilistico negli obblighi inerenti a fenomeni di contaminazione di siti e di inquinamento ambientale, in caso di operazioni societarie contraddistinte dalla continuità dell'impresa pur a fronte del mutamento formale del centro di imputazione giuridica, consente di assicurare una miglior tutela dell'ambiente;

- la tesi contraria alla successione consentirebbe una facile elusione degli obblighi maturati nel corso della gestione di una società.

57. Giova ulteriormente puntualizzare che la società Alumix è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in data 14.2.1997 (cfr. doc. 14 Fintecna), sicché a partire da tale data la società non era più operativa, con conseguente accertamento del passivo e dell'attivo da compiere dai commissari liquidatori, con la possibilità di presentare domande tardive di crediti ai sensi dell'art. 101 della legge fallimentare con le conseguenze di cui alla stessa citata legge.

58. Ebbene, in seguito il trasferimento alla Ligestra del patrimonio della società Alumix in l.c.a., con ogni componente attiva e passiva, ivi compresi i rapporti in corso e le cause pendenti, è avvenuto in base all'art. 1 del decreto del MEF n. 71033 del 2007, adottato in attuazione dell'art. 1, commi 488 - 497, della legge n. 296 del 2006.

59. Con effetto dalla data del suddetto trasferimento, conformemente a quanto previsto dal comma 488 dell'art. 1 citato, *“sono chiuse le liquidazioni coatte amministrative di EFIM e delle predette società, con conseguente estinzione delle stesse e contestuale cessazione della carica dei loro commissari liquidatori”*. Si trattava, quindi, di una chiusura *ex lege* della procedura concorsuale di liquidazione coatta amministrativa, forzosamente anticipata rispetto agli ordinari tempi stabiliti dalla legge fallimentare, costringendo i commissari liquidatori a redigere quanto prima lo stato patrimoniale definitivo.

60. L'Alumix è stata cancellata dal registro delle imprese in data 13.11.2007. È, poi, pressoché superfluo osservare che l'Alumix, da tale data, ha cessato - giuridicamente, economicamente ed operativamente - di esistere.

61. Come si evince dalla legge n. 296 del 2006 il legislatore ha assegnato alla Fintecna o a società da essa interamente controllata, poi individuata in Ligestra, la funzione di procedere alla liquidazione dei patrimoni trasferiti, che per espressa disposizione legislativa (cfr. comma 488 e comma 491), rimanevano separati da quello della trasferitaria Ligestra.

62. Tale trasferimento di patrimoni disposto in favore della società Ligestra con ogni evidenza non ha determinato una successione a titolo universale, in quanto l'uso del verbo "*trasferire*", adottato dal comma 488 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 riferito ad una universalità di beni ben determinata, denota di per sé come la fattispecie astratta prevista dalla legge sia inidonea a dare vita a una successione a titolo universale.

63. D'altra parte, come previsto dal comma 490 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, il trasferimento dei patrimoni è avvenuto a fronte di un corrispettivo, posto a carico della Ligestra, determinato sulla base di una situazione patrimoniale di riferimento predisposta, tenendo conto del rendiconto finale delle liquidazioni coatte amministrative, da un apposito collegio di periti costituito dal prof. Mario Giuseppe Cattaneo, designato dal Ministero, dal prof. Eugenio Pinto, designato da Fintecna e dal prof. Marco Lacchini, designato dal commissario liquidatore dell'Efim (cfr. comma 490 e DM del 30 agosto 2007, n. 80274).

64. Infatti, in attuazione della richiamata disposizione, con il DM n. 71033 del 2007 è stato previsto all'art. 2, che il corrispettivo del trasferimento è "*pari al valore stimato dell'esito finale della liquidazione*", e al successivo art. 4 che "*Entro il 30 settembre 2007 i Commissari liquidatori cessati dalla carica ai sensi dell'art. 1 comma 488 della legge 296 del 2006, e per quanto di competenza i Comitati di sorveglianza, aggiornano i rendiconti e la situazione patrimoniale consolidata di riferimento al 18 luglio 2007, data del trasferimento di cui all'art. 1 del presente decreto*".

65. Tanto precisato e considerato che, ai sensi del comma 491 dell'art. 1 citato, "*effettuato il trasferimento, la società trasferitaria procede alla liquidazione dei patrimoni trasferiti, avendo per scopo la finale monetizzazione degli attivi, la più celere definizione dei rapporti creditori e debitori e dei contenziosi in corso e il pagamento dei creditori dei patrimoni trasferiti, assicurando il rigoroso rispetto del principio della separazione di tali patrimoni dal proprio*", appare evidente come nella fattispecie in esame non si versi in un'ipotesi di successione a titolo universale bensì particolare.

66. Dunque, una volta escluso che si sia verificato un fenomeno di successione a titolo universale della Fintecna nella posizione del soggetto ritenuto responsabile della contaminazione (Alumina), deve parimenti escludersi che la prima possa essere tenuta all'esecuzione degli obblighi (di *facere*), quali la messa in sicurezza definitiva, nonché gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 4 agosto 2021, n. 5742 e TAR Veneto, sez. III, 5 gennaio 2022, n. 34).

67. Pertanto, la presentazione del piano della caratterizzazione sotto tale punto di vista non è esigibile da Fintecna non essendosi verificata alcuna successione a titolo universale.

68. Riguardo all'individuazione del soggetto responsabile della contaminazione è stato chiarito, che, salvo che non si sia in presenza di una successione a titolo universale, non vi è (né vi potrebbe essere) trasferimento dello *status* di inquinatore.

69. Il trasferimento dello *status* di inquinatore e, dunque, il "*fenomeno della traslazione dell'obbligo di bonifica a carico del successore cui fa cenno il ricorrente, si ha, infatti, soltanto nel diverso e particolare caso di successione a titolo universale ossia allorché si sia verificata l'estinzione soggettiva del cedente (si pensi all'incorporazione)*", atteso che, solo in tali ipotesi, "*la responsabilità per l'inquinamento e, quindi, il connesso dovere di bonifica passano in capo al successore in universum jus*" (cfr. TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 14 giugno 2023, n. 522 e Cons. Stato, sez. IV, 1° aprile 2020, n. 2195).

70. Può affermarsi, pertanto, che la "*componente attiva e passiva, ivi compresi i rapporti in corso e le cause pendenti*", oggetto del trasferimento in questione, è solo ed esclusivamente quella individuata nella "*situazione patrimoniale consolidata di riferimento al 18.7.2007*". Di conseguenza Ligestra, quale trasferitaria, e oggi Fintecna, può avere la legittimazione attiva e passiva esclusivamente con riferimento ai rapporti ricompresi nella predetta situazione patrimoniale di riferimento.

71. Tale ricostruzione trova ulteriore e definitiva conferma nella previsione della speciale disciplina, contenuta nel comma 493 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, ove dispone che "*al termine della liquidazione dei patrimoni trasferiti, il collegio dei periti di cui al comma 490, determina l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza tra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione e il corrispettivo versato di cui al medesimo comma 490. Di tale eventuale maggiore importo, detratto il costo della valutazione, il 70 per cento è attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze e la residua quota del 30 per cento è di competenza della società trasferitaria in ragione del migliore risultato conseguito nella liquidazione*".

72. Appare ovvio che la possibilità di conseguire un migliore risultato nella liquidazione, che costituisce la vera funzione della società Ligestra, è ipotizzabile solo in presenza di una situazione patrimoniale consolidata al momento del trasferimento del patrimonio, e quindi per così dire cristallizzata, e non già in continuo divenire, così come viceversa sarebbe se la medesima società fosse tenuta a farsi carico di passività riferibili a patrimoni trasferiti (nel caso di specie la p.ed. 1361 non è nemmeno stata trasferita a Ligestra) in uno con la chiusura delle liquidazioni coatte, pur astrattamente esistenti ma alla data del trasferimento non ritualmente evidenziate.

73. In questo senso la lettera inviata dalla Provincia in data 21.5.2007 (doc. 25) alla società Italestrusi S.r.l., all'Alumix in l.c.a. e alla Speedline, sulla base di una comunicazione fatta da Alcoa in data 7.12.2006, in difetto di più precise

indicazioni, non appare idonea allo scopo di aver fatto emergere il relativo credito, in quanto sembra concernere un altro sito. Nella predetta lettera si richiama *“il sito Alluminia 3 in fase di bonifica”* e, quindi, un sito ove già si stava bonificando e che non può certo essere il sito Speedline, ove riguardo all’area riferita alla ex *“5^a sala forni”* sino al 2009 operava la stessa società e ove sino ad oggi non è iniziata la bonifica vera e propria. Anche le relative indagini si sono svolte solo a partire dal 2010.

74. Il generico riferimento contenuto nella lettera dd. 21.5.2007 alla *“probabile presenza di un focolaio di contaminazione situato al di fuori dell’area Alluminia 3 e del sito di interesse nazionale Bolzano”*, non appare comunque idoneo a rendere edotto i commissari liquidatori della situazione di contaminazione della ex *“sala forni”* (p.ed. 1361).

75. Come ribadito in udienza dalla ricorrente, nemmeno il piano di caratterizzazione del 10.7.2000 (doc. 41 Fintecna), redatto dal geol. Alessandro Bozzani per la società Alumix in l.c.a., al fine dell’approvazione del programma di indagini ambientali previste per verificare le eventuali contaminazioni di un sito, concerneva il sito della Speedline (p.ed. 1361).

76. Tale affermazione, resa oralmente, viene avvalorata e supportata dal fatto che il capannone *“forni”* ivi esaminato è quello rivolto verso via Galvani e non quello di Speedline Alluminia corrente lungo via Buoizzi (cfr. allegato 2 del doc. 41). L’area 7 *“capannone forni”* viene così descritta: *“È un capannone molto ampio in cui avevano sede i forni per la produzione dell’alluminio (foto 7). Il capannone si presenta sgombero dai rifiuti in seguito ad una recente bonifica effettuata (foto 8). È stato verificato in altri casi che al momento della realizzazione dei capannoni, soprattutto quando questi venivano realizzati come ampliamento di preesistenti strutture che venivano abbattute, venivano stesi come sottofondo materiali da demolizione e scorie”*. L’obiettivo dell’indagine era quello di *“verificare la presenza nel sottosuolo al di sotto del capannone di materiali da demolizione o scorie”* (cfr. pag. 9).

77. Anche il semplice raffronto visivo delle fotografie allegate al piano di caratterizzazione del 2000 (foto 7 - capannone forni e foto 8 - fondo del capannone forni, ora bonificato) con la foto di cui allo studio Arcadis del 2010 (figura 4 - vista del capannone e dettaglio di una canalina di raccolta trucioli metallici), nonché con la foto riportata nella relazione tecnica del 30.9.2012, concernente il progetto esecutivo per la demolizione dell’areale ex Speedline (doc. 7, pag. 16: foto: fori di carotaggio su un pilastro, alto / basso), rende evidente la diversità dei capannoni rappresentati e la conseguente non corrispondenza delle aree *“forni”*.

78. A ciò si aggiunge che la foto 8 del piano di caratterizzazione del 2000 (doc. 6) rammostra il forno del capannone forni bonificato, sicché lo stesso non può coincidere con la sala forni della Speedline, dato che nel 2000, pacificamente, era ancora in atto l’attività produttiva, cessata solo nel 2009.

79. Tale piano di caratterizzazione riguardava, quindi, unicamente l’area di *“una superficie di circa 23.000 m²”* *“allungata in direzione nord-sud”* e confinante *“a ovest con lo stabilimento Alcoa e a est con la zona produttiva in fase di realizzazione ad opera della Provincia”*, rimasta di proprietà di Alumix (cfr. pag. 5 della relazione, nonché allegato 1, allegato 2 e foto n. 1, ove le linee rosse segnano il confine dell’allora proprietà Alumix in l.c.a.). Le relative spese per la bonifica sono confluite, con ogni probabilità, nella stima degli oneri per la bonifica (cfr. doc. 31 Fintecna; pag. 117) effettuata dai commissari liquidatori.

80. Infatti, risulta che nella stima del patrimonio immobiliare trasferito a Ligestra il collegio dei periti ha tenuto conto del documento denominato *“2° bozza di discussione relativa al Rendiconto Finale al 18/07/2007”* consegnato al collegio dei periti dai commissari liquidatori di Alumix il 13.12.2007 (cfr. doc. 31 Fintecna; pag. 122).

81. Il collegio dei periti incaricati della stima dei patrimoni ha esaminato attentamente la documentazione presentata nell’ambito della valutazione dei commissari liquidatori Alumix e di quella di Ligestra e tenuto seriamente conto delle situazioni problematiche emerse, rilevando che *“le pretese della provincia di Bolzano per danni ambientali, presentate nel 1997, danno luogo a non poche incertezze”* (cfr. pag. 132, doc. 31 Fintecna) e precisando che *“le aree dell’ex stabilimento Alumix di Bolzano, espropriate dalla Provincia autonoma di Bolzano con i decreti del direttore di Ripartizione del 14/02/2001 e del 17/04/2001, non sono valorizzate in considerazione del fatto che “la liquidazione dell’indennità di esproprio è vincolata alla definizione dei costi a consuntivo di bonifica”. L’Ente Locale, infatti, ha trattenuto l’indennità dovuta ad Alumix per l’esproprio, a copertura integrale dei costi di bonifica delle aree contaminate”* (cfr. pag. 166, doc. 31 Fintecna).

82. Il prezzo di trasferimento delle proprietà Efim, anche attraverso Alumix, è stato stimato dall’apposito collegio dei periti in euro 80.000.000, tenuto conto degli *“oneri ambientali”*, stimati in euro 220.060.000,00 (cfr. doc. 31 Fintecna; pag. 218 e 219).

83. Per le considerazioni, che precedono tra i rapporti compresi nella *“situazione patrimoniale consolidata di riferimento al 18 luglio 2007”* non può, pertanto, essere incluso il rapporto che ha dato luogo alla contaminazione oggetto dell’impugnata ordinanza, sicché vanno respinte le contrarie deduzioni formulate dalla Provincia. Sul punto la difesa della Provincia cerca di costruire un meccanismo successorio *sui generis* disciplinato dalla legge n. 296 del 2006 che però non trova alcun riscontro nell’analisi dei documenti versati in atti e condotta in base al tenore delle disposizioni esaminate.

84. Da ciò consegue anche l’inapplicabilità dell’art. 2495 cod. civ. invocato dalla Provincia che, al comma 3, così dispone: *“Ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta*

entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società", non essendo la Fintecna mai stata socia dell'Alumix.

85. La stessa sorte è riservata alla tesi della responsabilità intergruppo sostenuta dalla Provincia sulla scorta della concezione sostanzialistica di impresa, fatta propria dalla giurisprudenza comunitaria in tema di concorrenza, secondo la quale occorre applicare il principio della prevalenza dell'unità economica del gruppo rispetto alla pluralità soggettiva delle imprese controllate, *"nel senso che per le attività poste in essere dalle società figlie la responsabilità si deve estendere anche alle società madri, che ne detengono le quote di partecipazione in misura tale, come nel caso di specie, da evidenziare un rapporto di dipendenza e quindi escludere una sostanziale autonomia decisionale delle controllate stesse"* (cfr. TAR Abruzzo, Pescara, sez. I, 20 marzo 2019, n. 86). È dirimente osservare al riguardo che, nel caso di specie, la Fintecna non risulta essere società madre dell'Alumix e dell'Aluminia. Il che determina, evidentemente, l'estraneità al caso di specie della tesi che s'appunta sulla responsabilità intergruppo.

86. Avendo parte ricorrente esplicitamente graduato i propri motivi di impugnazione si rende superfluo lo scrutinio degli ulteriori motivi, che si imporrebbe solo per l'ipotesi in cui il primo motivo di ricorso non fosse stato ritenuto meritevole di accoglimento.

87. La giurisprudenza amministrativa è pacifica nell'insegnare che la parte ricorrente può graduare, esplicitamente e in modo vincolante per il Giudice, i propri motivi di annullamento, con la conseguenza che il Giudice, in base al principio dispositivo e di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, è tenuto a dare soddisfazione all'interesse del ricorrente, nei termini voluti dal ricorrente stesso (cfr. Cons. Stato, sez. II, 9 gennaio 2023, n. 249).

88. Conclusivamente, essendo fondato il primo motivo in esso formulato, il ricorso deve essere accolto e annullata di conseguenza l'impugnata ordinanza, per quanto di interesse della ricorrente. Conseguentemente cade pure la successiva intimazione dd. 15.2.2023 dell'Agenzia.

89. Le domande proposte di Speedline rimangono di conseguenza assorbite.

90. La presente decisione è stata assunta tenendo conto dell'ormai consolidato principio della ragione più liquida, corollario del principio di economia processuale (cfr. Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 5 gennaio 2015, n. 5, nonché Cassazione, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014, n. 26242).

91. Le tematiche vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Tribunale, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 cod. proc. civ., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, *ex plurimis*, per le affermazioni più risalenti, Cassazione, Sezione II, 22 marzo 1995, n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione, Sezione V, 16 maggio 2012, n. 7663 e Cons. Stato, Sezione VI, 18 novembre 2022, n. 10189, 13 settembre 2022, n. 7949, 19 gennaio 2022, n. 339, 2 settembre 2021, n. 6209 e 18 luglio 2016, n. 3176), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

92. Atteso l'esito del giudizio la Provincia deve essere condannata al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite - liquidate come in dispositivo - in applicazione del principio della soccombenza.

93. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio nei confronti della Speedline.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla, in *parte qua*, l'ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano 23.12.2022, n. 28.

Condanna la Provincia autonoma di Bolzano al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente Fintecna S.p.A., liquidate complessivamente in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, CPA e IVA (se e in quanto dovuti), nonché alla refusione del contributo unificato, se versato.

Spese compensate nei confronti della società Speedline S.r.l.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)